

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area: TERRITORIO RURALE, CREDITO E CALAMITA' NATURALI

DETERMINAZIONE

N. G00513 del 27/01/2015

Proposta n. 125 del 09/01/2015

Oggetto:

USI CIVICI – Comune di Valmontone (RM) - Reintegra di terreno di demanio collettivo, in favore dell'Ente, illegittimamente occupato dal signor Bracaglia Italo.

Proponente:

Estensore	RANDOLFI GUERRINO	_____
Responsabile del procedimento	RANDOLFI GUERRINO	_____
Responsabile dell' Area	M.M. MADONIA	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: USI CIVICI – Comune di Valmontone (RM) - Reintegra di terreno di demanio collettivo, in favore dell’Ente, illegittimamente occupato dal signor Bracaglia Italo.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO
RURALE, CACCIA E PESCA**

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Territorio Rurale, Credito e Calamità Naturali;

VISTA la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss. mm. ii., relativa alla disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e ss. mm. ii., concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTI gli artt. 9 e 10 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 “Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno”;

VISTO il Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332, concernente l’approvazione del regolamento per la esecuzione della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento e la delega di funzioni amministrative statali alle Regioni;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la Circolare 26 febbraio 2004, n. 2/T e la successiva Risoluzione n. 1/2006 prot. n. 18288 della Direzione Agenzia del Territorio;

DATO ATTO che:

- in data 10/02/2009 è pervenuta al protocollo n. 20025 della Direzione Regionale Agricoltura una istanza di legittimazione avanzata dal signor Bracaglia Italo, afferente il fondo di demanio collettivo in agro di Valmontone, censito al foglio n. 19, particelle n. 937/p, 930/p e 208/p, occupato limitatamente alla superficie di mq. 11.0000;
- con nota protocollo n. 39150 del 11/03/2009 la predetta istanza è stata trasmessa al perito demaniale all’epoca incaricato, dr. Sandro Salvadori, per i seguiti di competenza, dando comunicazione dell’avvio del relativo procedimento, a norma di legge, sia al Comune di Valmontone, titolare del demanio, che all’istante;
- con nota 11679/09, pervenuta in data 08/07/2009 ed assunta al protocollo con il n. 119083, il Comune di Valmontone, dopo aver chiarito la situazione giuridica e di fatto delle occupazioni di terreni di demanio collettivo, richiamando la propria D.G.C. 356/03, ha manifestato la volontà di reintegrare il predetto fondo;
- con nota del 04/08/2009, n. 139241, dandone conto all’istante, detti chiarimenti sono stati trasmessi al perito demaniale, per le valutazioni di competenza;

VISTA la nota protocollo n. 81056 del 10/05/2010, con la quale il fascicolo di che trattasi è stato trasmesso al nuovo perito demaniale, nelle more incaricato, dr. Agr. Alessandro Alebardi, congiuntamente alla corrispondenza intercorsa fra il Comune di Valmontone e il signor Bracaglia Italo, legalmente rappresentato, trasmessa per conoscenza alla Direzione Regionale Agricoltura;

VISTA la relazione peritale, pervenuta in data 23 giugno 2010 ed assunta al protocollo con il n. 109204, a seguito di un sopralluogo, condotto in contraddittorio con il signor Bracaglia Italo in data 28/05/2010, dalla quale emerge che:

- il signor Bracaglia è stato parzialmente spossessato in modo illegittimo dei terreni oggetto dell'istanza da parte dei signori Giannini/Capri e di fatto non occupa detti fondi;
- pendono, a tale riguardo, azioni penali ed amministrative innanzi alle Autorità Giudiziarie competenti fra le parti private;
- il terreno in oggetto ha natura esclusivamente seminativa;
- altri soggetti, diversi dall'istante, hanno provveduto alla messa a coltura del fondo in questione; con la conseguenza che il perito demaniale dichiara improcedibile l'istanza di legittimazione non ricorrendone i presupposti di legge;

VISTA la nota protocollo n. 129889 del 26/07/2010, con cui vengono comunicate al signor Bracaglia Italo e al Comune di Valmontone le predette conclusioni peritali, con l'invito a trasmettere i relativi atti giudiziari pendenti comunicati;

PRESO ATTO:

- delle controdeduzioni avverso la predetta relazione tecnica fornite dal signor Bracaglia con nota pervenuta in data 11/08/2010 ed assunta al protocollo con il n. 142105, con cui, fra l'altro, è stata trasmessa la documentazione di parte afferente il contenzioso de quo;
- della conferma del rigetto dell'istanza di legittimazione, giusta nota prot. n. 161881 del 17/09/2010, in assenza dei requisiti di cui all'art. 9 della L. 1766/27, ribadita anche con nota 85969 del 07/12/2010;
- della nota pervenuta in data 26/11/2010 ed assunta al protocollo con il n. 68328 con cui la Direzione Regionale Agricoltura è stata chiamata come terzo innanzi al Commissario per la liquidazione degli usi civici nella causa pendente fra il signor Bracaglia Italo / Giannini-Capri;
- della nota prot. n. 85969 del 07/12/10, con cui, rilevati i connotati privatistici del contenzioso, è stato eccepito il difetto di giurisdizione del Commissario adito;

VISTA la nota protocollo n. 101428 del 07/03/2011, con cui in ragione della pregressa corrispondenza, è stato invitato il Comune di Valmontone a richiedere l'avvio del procedimento di reintegra demaniale, confermata in data 24 marzo 2011, con nota prot. n. 127807, in riscontro ad un atto di diffida del signor Bracaglia, con l'invito al perito demaniale di calcolare l'eventuale importo dei frutti indebitamente percetti a carico dell'occupatore;

VISTA l'ulteriore opposizione pervenuta in data 02 dicembre 2011 ed assunta al protocollo con il n. 517851 da parte dell'istante, legalmente rappresentato, nella quale si diffida la struttura regionale competente a revocare in autotutela la menzionata nota 129889/2010;

PRESO ATTO:

- della conferma delle conclusioni peritali, giusta nota protocollo n. 536141 del 16/12/2011, con cui, si interessa altresì, il Comune di Valmontone a trasmettere gli atti di causa e il perito demaniale ad inviare copia della relazione afferente l'eventuale computo dei frutti indebitamente percetti;
- della relazione integrativa trasmessa dal perito incaricato, pervenuta in data 01/02/2012 ed assunta al protocollo con il n. 58994, nella quale sono stati individuati i frutti indebitamente percetti nella misura di € 296,96 annui;
- della documentazione trasmessa dall'organo di rappresentanza legale della Regione Lazio, pervenuta in data 01/03/2012, assunta al protocollo con il n. 91034 ed afferente il contenzioso pendente innanzi al Commissario per la liquidazione degli usi civici, ancora in fase dibattimentale, chiedendo, altresì, eventuale integrazione documentale;

- della nota protocollo n. 105959 del 09/03/2012, con cui è stata ulteriormente ribadita la vicenda amministrativa in corso, confermando il rigetto della istanza di legittimazione avanzata dal signor Bracaglia Italo, per oggettiva carenza dei requisiti di legge;
- della sentenza Rep. n. 61 del 26/02/2014, trasmessa con nota assunta al protocollo con il n. 246258 del 28 aprile 2014 con cui, limitatamente alla propria sfera di competenza, il Commissario adito riconosce la natura demaniale del comprensorio in questione, e risolvendo anche la questione possessoria fra i privati, dispone la restituzione dei fondi in favore del signor Bracaglia;

RITENUTA pacificamente accertata e confermata la natura demaniale del comprensorio di che trattasi;

PRESO ATTO di aver chiaramente garantito all'istante il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo a norma di legge, con la corrispondenza summenzionata, nel corso della quale, è stato più volte chiarita l'assenza oggettiva dei requisiti di legge per concedere la legittimazione dell'occupazione, dando, altresì, atto della valutazione dei frutti indebitamente percetti a carico della stesso nella misura di € 296,96 annui con decorrenza dal 2010;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere a tutela del patrimonio civico del Comune di Valmontone alla reintegra in favore della popolazione del terreno accertato appartenere al demanio civico comunale censito in Catasto n. 19, particelle n. 937/p, 930/p e 208/p, limitatamente alla parte occupata dal signor Bracaglia Italo;

DE T E R M I N A

per le motivazioni in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- il Comune di Valmontone, ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 L. 1766/27 e 29 e ss. del R.D. 332/28, è reintegrato nel possesso del terreno accertato appartenere al demanio civico del medesimo Ente e distinto al N.C.T. al n. 19, particelle n. 937/p, 930/p e 208/p, limitatamente alla parte occupata dal signor Bracaglia Italo;
- la ditta Bracaglia Italo, nato a Frosinone il 08/08/1940, c.f.: BRCTLI40M08D810T, debitamente informato del procedimento ai sensi dell'art. 7 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i., dovrà restituire al Comune di Valmontone il terreno come in precedenza identificato, illegittimamente posseduto, entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla data di notifica del presente atto, libero da persone e cose;
- contestualmente al rilascio del fondo, il signor Bracaglia Italo, sopra identificato, dovrà restituire alla popolazione di Valmontone la somma di € 296,96 annui a decorrere dall'anno 2010 a titolo di frutti indebitamente percetti, come calcolati nella perizia estimativa di cui alla premesse;
- di richiedere al Comando di Polizia Municipale del Comune di Valmontone, ai sensi dell'art. 33 L. 1766/27 di prestare l'assistenza necessaria per la notifica del presente provvedimento alla ditta sopra identificata e al Sindaco pro tempore dell'omonimo Ente. Detto Comando, eventualmente ricorrendo anche alle Forze dell'Ordine, in caso d'inottemperanza della ditta al bonario rilascio terreno, nel termine di cui sopra, dovrà eseguire la riconsegna del fondo sopra identificato procedendo all'allontanamento dell'occupatore abusivo. Dovrà redigere un apposito verbale di presa in possesso, da trasmettere al Sindaco e alla Direzione Regionale Agricoltura, e apponendo specifici cartelli indicatori dell'appartenenza del bene al demanio civico del Comune di Valmontone;
- La presente determinazione dirigenziale, se necessario, dovrà essere trascritta presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio e il terreno in questione dovrà essere volturato in Catasto in capo alla ditta "Comune di Valmontone per la collettività" a cura del Sindaco pro tempore;

- Le spese d'istruttoria e quelle del presente provvedimento e le successive, a esso inerenti, sono poste a carico del signor Bracaglia Italo, sopra identificato.

Nel presente provvedimento non ricorrono le condizioni di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “ Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni. Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito www.agricoltura.regione.lazio.it.

Il Direttore Regionale
Roberto Ottaviani